Convegno – Università degli Studi "Roma Tre", 28 marzo 2012

La responsabilità penale dei "vertici" e delle società per gli infortuni sul lavoro dopo la sentenza Thyssen

Relazione di sintesi

di Marco Viola

Il 28 marzo 2012, presso la facoltà di Economia "Federico Caffè" dell'Università degli Studi Roma Tre si è tenuto un seminario dal titolo *La responsabilità penale dei "vertici" e delle società per gli infortuni sul lavoro dopo la sentenza Thyssen*.

In tale occasione sono intervenuti il Prof. Enrico Mezzetti, Ordinario di Diritto penale presso l'Università "Roma Tre" che ha introdotto e coordinato gli interventi dell'Avv. Daniele Piva, Assegnista di Ricerca in Diritto penale presso l'Università "Sapienza" di Roma, il Prof. Roberto Zannotti, Associato di Diritto penale presso la LUMSA, Università di Roma ed il Dott. Alessio Scarcella, Magistrato ed incaricato presso l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione. Nel primo intervento, l'Avv. Piva ha rimarcato l'innovatività della decisione della Corte d'Assise di Torino sul caso Thyssen, rimarcando alcuni punti critici ed interlocutori della stessa.

Il fulcro della discussione ha riguardato la circostanza della condanna dell'amministratore delegato Espenham a titolo di dolo per le morti dei sette lavoratori deceduti nel rogo presso la sede di Torino della ThyssenKrupp.

Per essere precisi a titolo di dolo eventuale; innovativa e dubbia come decisione. Risulta infatti difficile riuscire ad immaginare la figura del dolo eventuale nell'ambito di un infortunio sul lavoro: sicuramente si può ragionare in termini di risparmio di costi da parte dei "vertici" aziendali, ma è molto difficile accertare se gli stessi si fossero prefigurati una possibilità od una probabilità del verificarsi degli eventi mortali a carico dei lavoratori; criterio, questo, che distingue la colpa cosciente dal dolo eventuale.

Nella ricostruzione delle posizioni di accusa e difesa nel processo Thyssen l'Avv. Piva ha segnalato come alla dirigenza sia stato addebitato anche il fatto dell'aver ignorato tutti i segnali d'allarme di vario genere desumibili, tra l'altro, da diversi altri incidenti verificatosi in quello stabilimento a causa delle carenze del sistema di sicurezza; segnali che avrebbero dovuto portare ad effettuare al più presto investimenti sulla sicurezza.

A causa di questi mancati investimenti si sono verificati gli incidenti mortali di cui si dibatte. La difesa degli imputati, però, ha sottolineato come il risparmio di cui si parla non era dovuto ad una volontà di non effettuarli, in quanto gli stessi sarebbero stati soltanto posticipati visto che l'impianto non era prossimo alla chiusura, bensì al mero trasferimento presso la sede di Terni. Tesi fermamente respinta dalla Corte.

Fatte queste considerazioni, l'Avv. Piva ha poi sottolineato quale siano le differenze tra un'imputazione per omicidio colposo ed una per omicidio doloso.

Oltre alle significative differenze sanzionatorie (omicidio colposo punito da uno a sette anni, mentre omicidio doloso da ventuno anni in su) rilevano questioni inerenti alla responsabilità civile, in particolare ai rapporti con gli enti assicurativi, alla responsabilità dell'ente, che risponde in caso di

1

omicidio o lesioni colpose, ma non dolose, ed alla composizione della Corte, Tribunale per l'omicidio colposo, Corte d'Assise (a composizione anche popolare) per l'omicidio doloso. Detto ciò, l'Avv. Piva, sulla falsa riga della tesi difensiva, si interroga sulla sussistenza del dolo nella condotta di Espenham, mostrandosi scettico a riguardo: è difficile che un professionista del suo calibro abbia voluto e si sia rappresentato la morte di alcuni suoi lavoratori, sarebbe stata una scelta che avrebbe implicato l'accettazione di troppi danni ed in ogni caso non sarebbe stato possibile individuare i precisi soggetti la cui morte sarebbe stata accettata dall'amministratore delegato.

Anche tale tesi viene respinta dalla Corte di Torino, che ha sostenuto che Espenham non abbia tanto accettato il rischio del verificarsi dell'evento, ma piuttosto abbia accettato l'evento in sé, ragionando in un'ottica "se ometto di fare certi investimenti qualche lavoratore morirà".

In sostanza ciò che rileva ai fini della decisione è il percorso attraverso il quale si è arrivati ad una determinata scelta: una decisione deliberata e non un comportamento imprudente.

Considerati i costi, l'imputato ha fatto prevalere la tutela del profitto dell'azienda a fronte della tutela della sicurezza dei lavoratori.

In altre parole, la Corte d'Assise di Torino ha importato in questo caso i principi già utilizzati dalla giurisprudenza in tema di omicidio in seguito a violazione di norme sulla circolazione stradale e di ricettazione.

Rimane, dunque, il dubbio di quando si possano applicare i criteri propri del dolo eventuale, concetto relativamente al quale non esiste un preciso riferimento normativo.

Proprio tale argomento è stato il punto di collegamento per un intervento del Prof. Mezzetti che ha definito il dolo eventuale come una sorta di "araba fenice", in quanto concetto che, non avendo un preciso riscontro normativo, può essere plasmato a piacimento dai giudici, a differenza di quanto accade, invece, per la colpa cosciente. Circostanza che rischia di estendere eccessivamente l'operatività del concetto di delitto doloso.

Tale ragionamento per giungere alla considerazione che, anche se all'amministratore delegato della Thyssen fosse stato contestato l'omicidio colposo, la pena inflitta allo stesso non sarebbe stata di molto inferiore (13 anni e 6 mesi, come inflitta agli altri soggetti condannati, invece che 16). Questa scelta della Procura, seguita, poi, anche dalla Corte, cela, nell'opinione del Prof. Zannotti – terzo relatore – la volontà non soltanto di giungere all'inflizione di una pena adeguata, ma anche e soprattutto quella di infliggere la condanna ad un soggetto preciso al fine di dare alla questione tutto il riscontro mediatico che poi ha effettivamente avuto e di soddisfare in questo modo l'opinione pubblica.

Dopo un cappello introduttivo sulla nascita e sulla natura del d.lgs. n. 231/2001, e sui concetti di interesse e vantaggio il Prof. Zannotti, è giunto a porre il quesito della compatibilità di tali concetti con la struttura dei reati di omicidio e lesioni colpose per la violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, per definizione colposi.

Difficile immaginare, infatti, che un fatto non voluto dalla persona fisica sia, però voluto nell'interesse della persona giuridica.

A tal fine sono intervenute le copiose interpretazioni adeguatrici dei suddetti concetti al fine di conservare l'operatività dell'istituto.

La natura della responsabilità degli enti risiede nei sistemi di *common law* (in cui si condannano gli enti a titolo praticamente di responsabilità oggettiva) e da qui hanno tratto le proprie origini il concetto di colpa di organizzazione e l'istituto del modello organizzativo.

Venendo al caso Thyssen, il Prof. Zannotti evidenzia una prima questione critica, ossia la circostanza che un caso grave e delicato come quello di cui in dibattito sia stato deciso da una corte (la Corte d'Assise) composta da soltanto due giudici togati e per il resto da giudici popolari, di certo non edotti né preparati su tali tematiche già particolarmente complesse per magistrati esperti. Da segnalare a riguardo che le precedenti decisioni su temi analoghi si contano sulle dita di una mano. Rileva, poi, come nella parte relativa alla responsabilità dell'ente, si trova una parte introduttiva che vuole spiegare la natura di *tertium genus* della responsabilità dell'ente (responsabilità né penale né

amministrativa, ma penale-amministrativa) al fine di bloccare sul nascere le questioni di incostituzionalità sollevate dalla difesa della Thyssen relativamente ai concetti di interesse e vantaggio.

Proprio tale precisazione consente alla Corte di respingere anche la censura di indeterminatezza sollevata dalla difesa nei confronti del capo di imputazione che, non trattandosi di responsabilità penale, nemmeno può dirsi tale, ma più correttamente deve definirsi come capo di "incolpazione", nei confronti del quale non rileverebbe nemmeno un'eventuale indeterminatezza.

Relativamente, invece, alla questione del modello organizzativo, la Corte si è espressa molto facilmente dichiarando la assoluta non idoneità dello stesso a prevenire i rischi che poi si sono concretizzati.

Chiude il seminario l'intervento del Dott. Alessio Scarcella che si è concentrato sul ruolo e la responsabilità del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nel caso Thyssen. Rileva come lo stesso rivestisse in azienda anche il ruolo di dirigente di fatto con funzione di responsabile dell'area ecologia ambiente e sicurezza (EAS), ruolo per il quale poi è stato condannato.

Il "dirigente di fatto", infatti, in seguito ad una pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 1992 è considerato responsabile (e quindi punibile) come un qualsiasi altro soggetto "di vertice"; tale circostanza è stata poi anche recepita a livello normativo dal Testo Unico Sicurezza all'art. 299. Alla luce di quanto detto, l'RSPP della Thyssen è stato considerato colpevole quanto gli altri dirigenti.

La decisione della Corte, però, consente di sollevare delle considerazioni in merito all'opportunità della sovrapposizione in un unico soggetto dei ruoli di RSPP e di dirigente di fatto. Nell'opinione della difesa, infatti la figura dell'RSPP avrebbe soltanto compiti consultivi e per questo avrebbe al massimo dovuto essere incriminato per concorso nel reato, contestazione nemmeno sollevata.

Ma proprio alla luce delle responsabilità riconosciute in capo al dirigente di fatto, la Corte sottolinea come tali considerazioni non rilevino nemmeno, in quanto la responsabilità del RSPP della Thyssen sussiste non tanto per questa carica, bensì per quella dirigenziale assunta per fatti concludenti. Rimane, in conclusione, la riflessione sull'opportunità di attribuire ad uno stesso soggetto il ruolo di dirigente (seppure di fatto) e quello di consulente che, sotto certi aspetti dovrebbe "controllare" ed indirizzare nella via più corretta l'attività, in sostanza, svolta da sé stesso.

Marco Viola

Scuola Internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro ADAPT-CQIA Università degli Studi di Bergamo